Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 15 novembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 15 NOVEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Ravenna.

(8710)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 287 DEL 15 NOVEMBRE 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61:

Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti: Bollettino delle estrazioni della 34ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900, effettuate nell'anno 1971.

(9588)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1971, n. **907.**

Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottoelencati beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel territorio della regione Valle d'Aosta, saranno trasferiti alla Regione stessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) stabile ex Casa Littoria di Aosta (locali adibiti ad uffici e locale adibito a cinema) e relativo terreno annesso, iscritti in catasto al F. XLI mappali nn. 260, 459 e 436;

b) stabile ex Caserma Challand, sita in Aosta, piazza Roncas, iscritto in catasto al F. XLII mappale n. 66;

c) fabbricati e terreni ex Casermette, site in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXIX mappali nn. 122, 123, 124, 128, 129, 277, 278 e 280;

d) porzione di stabile dell'ex Palazzo del Governo di Aosta già adibita a sede degli uffici dell'ex prefettura di Aosta, parte dello stabile iscritto in catasto al F. XL mappali nn. 372, 373, 374 e 439;

e) stabile ex caserma Menabréaz, sito in comune di Châtillon, iscritto in catasto al F. XXXVIII mappali nn. 428, 429, 430 e 466;

f) ex baraccamenti militari siti in comune di Châtillon, iscritti in catasto al F. XXXV mappali nn. 194, 195, 241, 242 e 246;

g) ex casermette militari site in comune di Morgex, iscritte in catasto al F. X, mappali nn. 316, 347, 551, 553;

h) stabile ex caserma e terreno annesso, siti in località Arpy del comune di Morgex, iscritti in catasto al F. XLVIII mappali nn. 142 e 153.

Art. 2.

I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla regione Valle d'Aosta mediante decreti del Ministro per le finanze, previo perfezionamento degli atti amministrativi riguardanti la trasferibilità dei beni stessi.

La Regione subentrerà allo Stato nel possesso dei beni immobili di cui al precedente articolo dalla data della loro consegna, alla quale dovranno provvedere i competenti organi statali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redigendo appositi verbali di consegna ai fini amministrativi.

Art. 3.

Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il deposito di una copia dei decreti ministeriali di trasferimento dei sopracitati beni immobili, i competenti uffici statali locali provvederanno alle operazioni di trascrizione e registrazione necessarie per le volturazioni e le intestazioni catastali a favore della regione Valle d'Aosta dei beni immobili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le operazioni e gli atti relativi alla trascrizione e al trasferimento dei beni immobili di cui si tratta saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

Art. 4.

Il Commissariato nazionale per la gioventù italiana è autorizzato a cedere in proprietà alla regione Valle d'Aosta, alle condizioni di cui al successivo articolo 5, i seguenti beni immobili già appartenenti alla ex GIL e già dati in consegna alla Regione stessa fin dal 1948, in attesa del loro definitivo trasferimento:

a) palestra di ginnastica per gli alunni delle scuole, sita in viale Carducci, di Aosta, iscritta in catasto al F. XXXIV mappale n. 43;

b) fabbricato e terreno costituenti l'ex colonia elioterapica (ora scuola regionale di agricoltura), siti in località Saint Martin de Corléans, di Aosta, iscritti in catasto al F. XXVII mappali nn. 87 e 91.

Art. 5.

La cessione in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4 sarà disposta, senza corrispettivo in denaro, alla condizione che i beni stessi siano destinati ad usi scolastici, culturali e sportivi a favore della gioventù, con i conseguenti oneri futuri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 6.

Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 9 ottobre 1971, n. **908**.

Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei Corpi assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono abrogate le disposizioni che prescrivono l'assenso del Presidente della Repubblica o l'autorizzazione del Ministro competente o delle autorità altrimenti indicate per il matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi assimilati.

Restano fermi i limiti di età e i periodi di servizio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il matrimonio delle persone indicate nel primo comma.

Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio per infrazione delle norme abrogate dal primo comma, i relativi procedimenti rimangono estinti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — PRETI — RESTIVO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 30 ottobre 1971, n. **909**.

Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e assistenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi.

Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. **910**.

Ripartizione di ventisette posti di assistente ordinario ancora a disposizione sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di 7000 posti di assistente ordinario dei quali 1300 per l'anno accademico 1970-71;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62 concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle università, delle facoltà e scuole, nonchè degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, n. 262 posti di assistente ordinario sul contingente dei posti non vincolati istituiti per l'anno accademico 1970-71, contingente determinato in 1257 unità considerati i 3 posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari in applicazione del disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, e 24 luglio 1971, n. 841, con i quali sono stati assegnati, in applicazione del più volte citato

art. 18, comma secondo, n. 69 posti di assistente ordinario per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa, n. 193 posti;

Considerato che il numero dei posti accantonati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;

Considerata la opportunità — tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra — di sciogliere dalla riserva n. 27 posti per far fronte alle esigenze manifestatesi in diversi atenei;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ventisette posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza	
Università di Bari:	
1) cattedra di diritto penale	1
Università di Roma:	
1) cattedra di diritto della navigazione	1
2) cattedra di diritto pubblico generale I	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di procedura penale I	1
Università di Trieste:	
1) cattedra di diritto della navigazione	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia e politica monetaria	1
2) cattedra di storia delle dottrine politiche II	1
3) cattedra di storia contemporanea	1
Facoltà di economia e commercio	
Università di Napoli:	
1) cattedra di storia economica	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia economica	1
Facoltà di lettere e filosofia	
Università di Messina:	
1) cattedra di filosofia medioevale ed umanistica	1
Università di Milano:	
1) cattedra di filosofia morale	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di filosofia teoretica	1
Università di Roma:	
1) cattedra di lingua e letteratura tedesca	1
2) cattedra di letteratura italiana III	1
3) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
Università di Cagliari:	
1) cattedra di parassitologia	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di ematologia	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di gerontologia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di antropologia criminale	1
2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II	1
3) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni II	1
Università di Torino:	
1) cattedra di ematologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Università di Napoli:	
1) cattedra di chimica organica I	1
Facoltà di farmacia	
Università di Perugia:	
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di ingegneria	
Università di Bari:	
1) cattedra di tecnologia meccanica	1
Università di Roma:	
1) cattedra di geometria II	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 14. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1971.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti in data 13 febbraio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Vista la nota n. 9893 del 10 maggio 1971 del medico provinciale di Bari con la quale si comunica che l'ingegnere Girolamo Maraviglia è stato sostituito nella carica di capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Puglia dall'ing. Lucio Cinalli;

Ritenuto di dover procedere alla relativa sostituzione in seno al comitato di cui sopra;

Decreta:

L'ing. Lucio Cinalli, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Puglia, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, in sostituzione dell'ing. Girolamo Maraviglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 315

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1971.

Sostituzione di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata;

Considerato che, non essendo ancora stato istituito il laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma, erano stati chiamati a far parte del comitato suddetto il direttore del reparto chimico e il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio comunale di igiene e profilassi di Roma;

Visto il fonogramma n. 1/3/354 del 25 giugno 1971 del medico provinciale di Roma con il quale si comunica l'entrata in funzione del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, in seno al comitato in parola, del direttore del reparto chimico e del direttore del reparto medico micrografico del laboratorio comunale di igiene e profilassi di Roma rispettivamente con il direttore del reparto chimico e con il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma;

Decreta:

Il direttore del reparto chimico e il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Roma sono nominati componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Lazio, in sostituzione rispettivamente del direttore del reparto chimico e del direttore del reparto medico micrografico del laboratorio comunale di igiene e profilassi di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1971
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 299

(9951)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 133. — « Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio » . . . . L. 12.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — « Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio » . . . . L. 12.000.000

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9970)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;
Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;
Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 1.000.000

Roma, addì 29 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9966)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1971.
Determinazione dei limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali in esenzione da imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1143;
Atteso che ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 1143, occorre stabilire i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali;
Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti:

Sale marino:

minimo di L. 270 al quintale per prelievi presso le saline;
massimo di L. 1.700 al quintale per prelievi presso depositi e magazzini vendita generi di monopolio;

Sale di ebollizione di Volterra e sale in polvere degli impianti di produzione sali superiori:

a) non essiccato: minimo di L. 800, massimo di L. 900 al quintale;
b) essiccato: minimo di L. 900, massimo di L. 1.000 al quintale.

Sale pastorizio complesso:

minimo di L. 2.200 per prelievi presso la salina di Margherita di Savoia;
massimo di L. 3.000 al quintale per prelievi presso i depositi generi monopolio e magazzini vendita.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1971
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 159

(10106)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1971.
Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;
Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto interministeriale 7 novembre 1970 con il quale il cav. uff. Furio Farabegoli è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;
Considerato che il cav. uff. Furio Farabegoli, eletto senatore, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Lorenzo Cappelli è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì, in sostituzione del sen. Furio Farabegoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(10062)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1971.

Determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per i lavoratori addetti ai servizi domestici familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevedono la possibilità di determinare, per particolari categorie di lavoratori apposite tabelle di retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore dell'ENAOLI e della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per gli addetti ai servizi familiari;

Ritenuto di dover modificare la misura delle retribuzioni medie per le persone addette ai servizi familiari, determinate con il decreto ministeriale 30 settembre 1968 e di dover adeguare alle nuove misure delle retribuzioni medie i contributi dovuti ai titoli sopraindicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendenti il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per l'assicurazione contro la tubercolosi, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 2.

La tabella delle retribuzioni medie settimanali di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal periodo di paga settimanale successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari

Contributi per le assicurazioni sociali
(in vigore dal 1° gennaio 1971)

Retribuzione media settimanale	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 6.300	L. 5.425	L. 4.500	L. 3.175	L. 5.425	L. 4.500	L. 3.175	L. 2.250
Contributi settimanali:								
1) Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti:								
a) contributo base	8 —	8 —	8 —	6 —	8 —	8 —	6 —	6 —
b) contributo di adeguamento: datore di lavoro: aliquota 12,65 %	796,95	686,25	569,25	401,65	686,25	569,25	401,65	284,65
lavoratore, aliquota 6,35 %	400,05	344,50	285,75	201,60	344,50	285,75	201,60	142,85
2) Assicurazione contro la tubercolosi:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2%) .	126,00	108,50	90,00	63,50	108,50	90,00	63,50	45,00
3) E.N.A.O.L.I.:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15 %)	9,45	8,15	6,75	4,75	8,15	6,75	4,75	3,35
4) Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri . .	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	5,50	3 —	3 —
Totale . .	1.352,95	1.165,40	967,25	682,50	1.165,40	967,25	682,50	486,85
Valore (arrotondato) della marca	1.355	1.165	965	680	1.165	965	680	485
di cui:								
a carico datore lavoro . .	955	820	680	480	820	680	480	340
a carico lavoratore	400	345	285	200	345	285	200	145

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(10030)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 83033 del 1° ottobre 1971 della Unione italiana salariati braccianti agricoli con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del signor Frontera Giuseppe, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il signor Sibilio Ferdinando;

Decreta:

Il signor Sibilio Ferdinando è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Frontera Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9914)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1971.

Nomina di un sindaco effettivo e di uno supplente dello Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, in rappresentanza del Tesoro, per il prossimo triennio;

Decreta:

L'avv. Mario Fiorani e la dott.ssa Giovanna Trazza sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, in rappresentanza del Tesoro, per la durata ed in conformità alle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9950)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Novara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Novara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10142)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per maglieria e roccatrici operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine per maglieria e roccatrici operanti in provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine per maglieria e roccatrici operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 novembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10143)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. MO.GA.RA. Talamello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.r.l. MO.GA.RA. Talamello (Pesaro) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. MO. GA.RA. Talamello (Pesaro).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10144)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di componenti elettronici (semiconduttori e circuiti integrati, condensatori ceramici, ecc.) operanti nelle provincie di Bologna, Como, Latina e Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di componenti elettronici (semiconduttori e circuiti integrati, condensatori ceramici ecc.) operanti nelle provincie di Bologna, Como, Latina e Milano, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 13 marzo 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali costruttrici di componenti elettronici (semiconduttori e circuiti integrati, condensatori ceramici, ecc.) operanti nelle provincie di Bologna, Como, Latina e Milano.

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di componenti elettronici (semiconduttori e circuiti integrati, condensatori ceramici, ecc.) operanti nelle provincie di Bologna, Como, Latina e Milano;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di componenti elettronici (semiconduttori e circuiti integrati, condensatori ceramici, ecc.) operanti nelle provincie di Bologna, Como, Latina e Milano, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 31 maggio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10137)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. SPICA - Soc. prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.r.l. SPICA - Società prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli (Teramo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. SPICA - Società prodotti industrie ceramiche ed affini di Castelli (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10146)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calce cementi S.A. C.C.S. di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Calce cementi S.A.C.C.S. di Siracusa ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calce cementi S.A.C.C.S. di Siracusa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10145)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di mobili in legno e plastica per apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Bergamo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10139)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti nella provincia di Caserta, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti nella provincia di Caserta;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti in provincia di Caserta, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10138)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

Modifica alle norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 14 settembre 1966, con il quale sono state emanate le norme per l'applicazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto 18 agosto 1966;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 18 agosto 1966 è così modificato:

« Gli estremi della licenza di esercizio, da riportare sugli involucri o recipienti delle confezioni insieme al nome o ragione sociale dell'azienda confezionatrice, sono costituiti dal numero progressivo della licenza, dallo anno del rilascio e dalla sigla della provincia nell'ambito della quale è posto lo stabilimento di confezionamento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

Il Ministro: PRETI

(10129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione del comune di Pettinengo

Con decreto in data 22 ottobre 1971, n. 28871, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Pettinengo, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 30 del 19 maggio 1971.

(10000)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 27 agosto 1971, n. 1388, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nerviano per la zona compresa fra la strada statale n. 33 del Sempione, la nuova strada provinciale n. 109 e la futura strada di piano regolatore generale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9987)

Variante al piano regolatore generale di Padova

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1971 è stata approvata la variante al piano regolatore generale di Padova per le zone riguardanti il comprensorio del centro storico del Ghetto.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9986)

Approvazione del piano regolatore generale di Poggio Imperiale

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1971, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 185, è stato approvato il piano regolatore generale di Poggio Imperiale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(9985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Tavassi La Greca Antonella, nata a Napoli il 7 agosto 1951 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 500.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 Mod. 241 D.P. — Data: 10 agosto 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Tavassi La Greca Antonella, nata a Napoli il 7 agosto 1951 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 Mod. 241 D.P. — Data: 6 aprile 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Catania — Intestazione: Albanese Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1971

(9577)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 22

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1977)	6132	Valvo Giuseppe, nato a Montemaggiore Belsito il 5 dicembre 1915, domiciliato in Palermo. *Annotazione*: Ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale amministratore della « Officine meccaniche regionali M.R. » S.p.a., con sede in Palermo, giusta dom. registr. a Palermo il 21 novembre 1968 al n. 10485/3	200.000

Roma, addì 22 ottobre 1971

(9982)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1971, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10096)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1971, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.009.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 520 della *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 29 gennaio 1970.

(10155)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di meccanica quantistica e di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, sono vacanti le cattedre di meccanica quantistica e di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10111)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 177, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Giacobbe Domenico avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione del 31 dicembre 1965, nonchè avverso il decreto ministeriale in pari data, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 331, concernenti la promozione per scrutinio per merito comparativo del sig. Angelo Corbo alla qualifica di primo ispettore nella carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

(9988)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Edison »; 6 % serie speciale « Società Montecatini »; 6 % serie ordinaria trentennali; 6 % serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1971, con inizio alle ore 9, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'*Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità*, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale « Società Edison » - 2ª emissione:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.085 titoli di L. 12.500
» 1.642 titoli di » 25.000

in totale n. 2.727 titoli per il complessivo valore nominale di L. 54.612.500;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Edison »:*

Estrazione a sorte di:
n. 612 titoli di L. 25.000
» 798 titoli di » 50.000
» 2.223 titoli di » 100.000
» 1.800 titoli di » 500.000

in totale n. 5.433 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.177.500.000 *così ripartiti:*

1) 5ª emissione:
n. 348 titoli di L. 25.000
» 452 titoli di » 50.000
» 1.267 titoli di » 100.000
» 1.026 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 671.000.000;

2) 6ª emissione:
n. 264 titoli di L. 25.000
» 346 titoli di » 50.000
» 956 titoli di » 100.000
» 774 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L 506.500.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Società Montecatini »:*

Estrazione a sorte di:
n. 258 titoli di L. 25.000
» 523 titoli di » 50.000
» 1.614 titoli di » 100.000
» 1.579 titoli di » 500.000

in totale n. 3.974 titoli per il complessivo valore nominale di L. 983.500.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennali:*

Estrazione a sorte di:
n. 305 titoli di L. 2.500
» 610 titoli di » 5.000
» 5.918 titoli di » 12.500
» 3.516 titoli di » 25.000

in totale n. 10.349 titoli per il complessivo valore nominale di L. 165.687.500;

e) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria ventennali:*

Estrazione a sorte di:
n. 8.656 titoli di L. 12.500
» 43.513 titoli di » 50.000
» 24.295 titoli di » 500.000
» 8.570 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000

in totale n. 85.054 titoli per il complessivo valore nominale di L. 23.101.350.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 novembre 1971

(10171)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di medico di 2ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di medico di 2ª classe in prova — nella categoria direttiva — ruolo sanitario.

Le sedi di destinazione sono previste presso le unità territoriali dell'ENPI nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dei posti messi a concorso la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonchè dell'iscrizione all'albo dei medici.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè dei titoli indicati al precedente art. 2 anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio

1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari e volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2, comma secondo del presente bando;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e della data in cui è stato rilasciato nonchè l'indicazione dell'iscrizione all'albo dei medici;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegata al presente bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la destinazione assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea.

Per il servizio prestato presso lo Stato e enti pubblici, dovrà essere prodotto attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, il rapporto informativo del servizio prestato; per dipendenti dell'ENPI il servizio prestato presso l'ENPI sarà rilevato dai rapporti informativi o l'attestato di servizio che saranno acquisiti d'ufficio.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nell'elenco nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nel titolo di studio;

b) del servizio prestato presso l'ENPI, lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate 8 ore di tempo, verteranno su:

1ª prova:
Clinica medica generale.

2ª prova:
Medicina del lavoro.

Il colloquio oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte su elementi di medicina legale in tema di prevenzione dei rischi lavorativi.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le prove scritte di concorso avranno luogo in Roma. Con successiva comunicazione, almeno quindici giorni prima della effettuazione delle prove sarà data notizia dei giorni e dei locali presso i quali si svolgeranno le dette prove.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze e a preferenze nella nomina.

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma, del presente bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica ed a accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica all'impiego e la capacità intellettuale.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) iscrizione all'albo dei medici.

C) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri e dalle autorità da esso delegate.

D) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

E) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

F) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, nu-

mero 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

H) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 11) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata. Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare e un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo.

I documenti di cui ai punti *D*), *E*), *F*) e *G*) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta dei documenti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dello articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 17.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico di 2ª classe nella categoria direttiva - ruolo sanitario e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000 oltre alla 13ª mensilità e le eventuali quote per aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità di retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale, nella misura lorda di L. 25.000 mensili e ad una indennità medica nella misura lorda di L. 45.000 mensili corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio, nonchè l'indennità integrativa speciale.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e modalità vigenti in materia per le assunzioni nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria n. 220 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a trenta posti di medico di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario per le unità territoriali dell'ENPI nelle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . . . . presso l'Università di . . . . in data . . . . con punti . . . . e di essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi (provincia di . . . . . .).

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità . . . . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di cui all'allegato elenco che si trasmettono unitamente alla presente domanda. Si allega inoltre il certificato del titolo di studio (con il voto riportato nell'esame di laurea).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina la destinazione assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente *indirizzo*

Data,

(1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9961)

Concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva ruolo dei tecnici, di cui due posti riservati ai laureati *in fisica e tre posti ai laureati in chimica.*

Le sedi di destinazione sono previste presso le unità territoriali dell'ENPI nel nord Italia.

Dei posti messi a concorso la percentuale del 20 % è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della *Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego* — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in fisica (per i posti riservati ai laureati in fisica) ed in chimica (per i posti riservati ai laureati in chimica).

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè dei titoli indicati al precedente art. 2 anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari e volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2, comma secondo del presente bando;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio e stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e della data in cui è stato rilasciato;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegata al presente bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la destinazione assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea.

Per il servizio prestato presso lo Stato e enti pubblici, dovrà essere prodotto attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, il rapporto informativo del servizio prestato; per dipendenti dell'ENPI il servizio prestato presso l'ENPI sarà rilevato dai rapporti informativi o l'attestato di servizio che saranno acquisiti d'ufficio.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nell'elenco nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nel titolo di studio;

b) del servizio prestato presso l'ENPI, lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo ed in un colloquio secondo il seguente programma:

a) per i laureati in fisica:

1ª prova:

Grandezze fisiche e loro misura. Meccanica del punto materiale: teoria classica e cenni sulla relatività. Teoria cinetica dei gas. Termodinamica. Campo elettrostatico nel vuoto. Corrente elettrica continua. Campo magnetico costante nel vuoto. Campi elettrici e magnetici lentamente variabili.

2ª prova:

Il passaggio dalla fisica classica alla fisica quantistica. Struttura elettronica degli atomi. Scoperta della radioattività e sue leggi. Costituzione e proprietà del nucleo. Radioisotopi. Interazione delle radiazioni con la materia. Rivelatori di particelle.

Il colloquio oltre che sulle anzidette materie verterà: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI nonchè su elementi di legislazione prevenzionale con particolare riguardo all'igiene industriale e alla protezione contro le radiazioni;

b) per i laureati in chimica:

1ª prova: *Chimica generale inorganica ed organica*:

Leggi delle combinazioni chimiche. Struttura atomica e molecolare. Equilibri chimici. Termochimica. Elettroliti. Sistema periodico e proprietà dei vari elementi. Composti della serie alifatica, cicloalifatica, aromatica ed eterociclica. Reazioni fondamentali nella chimica organica industriale.

2ª prova: *Chimica analitica*:

Analisi qualitativa e quantitativa chimica e strumentale. Metodi cromatografici e spettroscopici. Polarografia, diffrattometria e microscopia. Microdeterminazione dei tossici industriali, con particolare riguardo al dosaggio degli inquinanti negli ambienti di lavoro.

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su: struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI nonchè su elementi di legislazione prevenzionale con particolare riguardo all'igiene industriale.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le prove scritte di concorso avranno luogo in Roma. Con successiva comunicazione, almeno quindici giorni prima della effettuazione delle prove sarà data notizia dei giorni e dei locali presso i quali si svolgeranno le dette prove.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze e a preferenze nella nomina.

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma, del presente bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica ed a accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica all'impiego e la capacità intellettuale.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era

in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 11) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata. Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottoufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare e un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo.

I documenti di cui ai punti *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta dei documenti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, i primi due classificatisi nella graduatoria dei fisici ed i primi tre classificatisi in quella dei chimici, con provvedimento del presidente saranno nominati « Esperto di 2ª classe » in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 17.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di « esperto di 2ª classe », nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici e cioè uno stipendio annuo lordo di lire 1.764.000, oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia e una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e modalità vigenti in materia per le assunzioni nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria n. 220 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di esperto di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo dei tecnici, presso le unità territoriali dell'ENPI nel nord Italia.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . presso l'Università di . in data . . con punti . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità . oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di cui all'allegato elenco che si trasmettono unitamente alla presente domanda. Si allega, inoltre, il certificato del titolo di studio (con il voto riportato nell'esame di laurea).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina la destinazione assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data, .

. (1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9962)

Concorso pubblico per titoli ed esami a novanta posti di perito di 3ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a novanta posti di perito di 3ª classe in prova — nella categoria di concetto — ruolo tecnico dei periti.

Le sedi di destinazione sono previste presso le unità territoriali dell'ENPI nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dei posti messi a concorso la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale o di perito agrario o di geometra.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè dei titoli indicati al precedente art. 2 anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari e volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2, comma secondo del presente bando;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e della data in cui è stato rilasciato;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegata al presente bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la destinazione assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, dal quale risulti la votazione riportata.

Per il servizio prestato presso lo Stato e enti pubblici, dovrà essere prodotto attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, il rapporto informativo del servizio prestato; per dipendenti dell'ENPI il servizio prestato presso l'ENPI sarà rilevato dai rapporti informativi o l'attestato di servizio che saranno acquisiti d'ufficio.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nell'elenco nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nel titolo di studio;

b) del servizio prestato presso l'ENPI, lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate sei ore di tempo verteranno:

1ª prova:

Scienza delle costruzioni.

2ª prova:

Elettrotecnica.

Il colloquio oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sul contenuto delle seguenti norme:

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

Decreto ministeriale 22 dicembre 1958: luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

Decreto ministeriale 12 settembre 1959: attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli.

Decreto ministeriale 9 agosto 1960: modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le prove scritte di concorso avranno luogo in Roma. Con successiva comunicazione, almeno quindici giorni prima della effettuazione delle prove sarà data notizia dei giorni e dei locali presso i quali si svolgeranno le dette prove.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze e a preferenze nella nomina.

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma, del presente bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica ed a accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica all'impiego e la capacità intellettuale.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare: La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 11) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata. Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare e un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo.

I documenti di cui ai punti *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta dei documenti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 17.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di perito di 3ª classe nella categoria di concetto - ruolo tecnico dei periti e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.197.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità speciale nella misura lorda di L. 15.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e modalità vigenti in materia per le assunzioni nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'ENPI Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale Via Alessandria n. 220 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a novanta posti di perito di 3ª classe in prova nella categoria di concetto ruolo tecnico dei periti per le unità territoriali dell'ENPI nelle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di presso l'Istituto di nell'anno scolastico

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità oppure perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di cui all'allegato elenco che si trasmettono unitamente alla presente domanda. Si allega, inoltre, il certificato del titolo di studio (con votazione).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina la destinazione assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data,

(1)

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9963)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 2 agosto 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

Battaglia prof. Emilio, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Nicoletti prof. Benedetto, straordinario di biologia e zoologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;

Pocchiari prof. Francesco, capo dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Tonolo prof. Antonio, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Tecce prof. Giorgio, ordinario di biologia molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Cavallini prof. Doriano, ordinario di chimica biologica presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Tentori prof. Leonardo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Arnaldo Cannarsa, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 250.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, Ministero della sanità Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1971
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 61

(9953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2691 del 26 luglio 1971 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2692 del 26 luglio 1971 con il quale il dott. Eusebio Franchino è stato dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Fobello-Rimella-Cervatto;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dottor Eusebio Franchino, come da comunicazione qui fatta pervenire con lettera n. 738 del 9 ottobre 1971 dal sindaco del comune di Fobello, capo consorzio;

Ritenuto che, per effetto della succitata rinuncia occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica consorziale utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Massimo Gennaro è assegnato alla condotta medica consorziale di Fobello-Rimella-Cervatto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 21 ottobre 1971

Il medico provinciale: GUANTI

(9906)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Massa Carrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 335/14.9.12 in data 19 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Villafranca L. e Mulazzo;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del medico provinciale di Massa Carrara n. 1743 del 21 ottobre 1971, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *D*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 sopracitato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Massa Carrara, nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei veterinari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Valerio dott. Giovanni, vice-prefetto vicario di Massa Carrara;

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Galeazzi dott. Giacomo, veterinario condotto del consorzio veterinario di Tresana.

Segretario:

Ferro dott. Alfonso, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Massa Carrara e dei comuni interessati.

Massa, addì 23 ottobre 1971

Il veterinario provinciale: DI BLASIO

(9955)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1977 del 7 maggio 1971, col quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini;

Vista la nota della prefettura di Forlì n. 3108 del 15 ottobre 1971 con la quale viene designato a far parte della predetta commissione giudicatrice il dott. Francesco Panella in sostituzione del dott Nicola Schirinzi, trasferito in altra sede;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nicola Schirinzi è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario igienista del comune di Rimini il dott. Francesco Panella, vice prefetto vicario di Forlì.

Il precedente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori del comune interessato, della locale prefettura e di questo ufficio.

Forlì, addì 25 ottobre 1971.

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(9957)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1971, n. 26.

Provvidenze a favore delle case di riposo della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati a case di riposo, le giunte provinciali sono autorizzate a concedere — per delega della Regione — alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni amministrative dagli E.C.A., agli E.C.A. ai comuni ed ai consorzi tra comuni:

a) un contributo in conto capitale fino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile;

b) un contributo costante annuo quindicennale non superiore al 5 % per quella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.

Il cumulo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) con altre provvidenze, ottenute dall'ente beneficiario, è consentito entro il limite massimo della spesa ammessa.

Art. 2.

Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente richiedente, devono essere presentate alla giunta provinciale competente entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Alle stesse devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione dell'organo competente, dalla quale appaia l'impegno all'esecuzione dell'opera condizionatamente alla concessione del contributo;

b) relazione illustrativa dell'opera;

c) preventivo sommario di spesa;

d) piano finanziario dell'opera;

e) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 3.

Le giunte provinciali predispongono, per delega della Regione, entro tre mesi dal termine di cui al precedente art. 2, un programma delle opere da ammettere ai contributi previsti dalla presente legge in attuazione dei programmi di sviluppo economico-sociale delle province autonome.

Art. 4.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della giunta provinciale competente — previa deliberazione della giunta — dietro presentazione del progetto esecutivo che deve comprendere i seguenti atti:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;

e) piano di finanziamento;

f) una dichiarazione in ordine ad altre eventuali provvidenze ottenute.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai tre quarti dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati d'avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del programma, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante.

Art. 7.

Gli enti beneficiari dei contributi, accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziarie, senza il consenso dato — per delega della Regione — dalla giunta provinciale competente.

Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla giunta regionale. Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge deve essere inoltrata, per conoscenza, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive regionali, trasmette, entro quindici giorni, le sue osservazioni alla giunta provinciale competente e all'organo di controllo.

La giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio 1971:

a) la spesa di lire 1000 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

b) un limite di impegno di lire 50 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 10.

Sullo stanziamento di lire 1000 milioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo son disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 500 milioni;
a favore della provincia di Bolzano L. 500 milioni.

Sul limite di impegno di L. 50 milioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono disposte le seguenti assegnazioni:

a favore della provincia di Trento L. 25 milioni;
a favore della provincia di Bolzano L. 25 milioni.

Le annualità relative al limite d'impegno di cui al comma precedente saranno iscritte negli stati di previsione della Regione in misura di L. 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1985.

All'onere di L. 1050 milioni a carico dell'esercizio 1971 si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1971, n. 27.

Impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1969 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del 17 agosto* 1971)

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1971, n. **28**.
Distacco delle frazioni di Manzano, Nomesino, Pannone e Varano dal comune di Pannone e loro aggregazione al comune di Mori. Modifica della denominazione del comune di Pannone in quella di Ronzo-Chienis.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *agosto* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni di Manzano, Nomesino, Pannone e Varano, con le rispettive circoscrizioni territoriali, sono distaccate dal comune di Pannone ed aggregate al comune di Mori.

Art. 2.

La denominazione del comune di Pannone viene modificata in quella di Ronzo-Chienis.

Art. 3.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni territoriali disposte con lo art. 1 della presente legge, saranno regolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 9 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(8966)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1971, n. **29**.
Provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario* al Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La pensione indiretta o di reversibilità prevista dall'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è estesa in misura pari al trattamento minimo di L. 18.000 mensili, a favore del coniuge o, in assenza, congiuntamente ai figli, di cui all'articolo 22 della legge 27 luglio 1965, n. 903, residenti nelle provincie di Trento e Bolzano, ancorchè l'iscritto alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della succitata legge n. 153 e, se titolare di pensione a carico della medesima gestione, questa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

All'importo di detta pensione sono applicati gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica prevista dall'articolo 19 della citata legge 30 aprile 1969, n. 153.

La pensione di cui al primo comma spetta qualora gli interessati non abbiano titolo a pensione di importo pari o superiore a quello ivi previsto e semprechè nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei confronti dei soggetti di cui al primo comma, che percepiscono pensioni di importo inferiore a quello della pensione prevista dalla presente legge, quest'ultima viene ridotta in misura corrispondente all'importo della pensione percepita.

Art. 2.

La pensione di cui all'articolo precedente, nel caso di morte del coniuge titolare, è mantenuta a favore dei figli superstiti, semprechè in possesso dei requisiti di cui allo stesso articolo.

Art. 3.

Il diritto alla pensione di cui alla presente legge ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'iscritto alla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Nel caso di decesso anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quest'ultima data.

Art. 4.

Il titolare perde il diritto alla pensione di cui alla presente legge:

a) qualora contragga nuovo matrimonio, nel caso si tratti di coniuge supersite;

b) qualora venga a mancare una delle condizioni richieste per la concessione della pensione stessa.

Art. 5.

Con apposito regolamento di attuazione, deliberato dalla giunta regionale, saranno stabiliti i termini e le modalità di applicazione della presente legge

In esso potrà essere prevista la facoltà di affidare mediante convenzione l'espletamento dei compiti inerenti alla applicazione della legge all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in L. 140 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(9104)

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1971, n. **30**.
Nuova autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, concernente « Agevolazioni a favore di piccoli e medi proprietari coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, singoli ed associati, operanti nei territori montani della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1964, n. 31, è autorizzato, a carico dell'esercizio 1971, l'ulteriore limite di impegno di L. 35 milioni.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Regione in misura di lire 35 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1985.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, le relative domande di contributo devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.

All'onere di lire 35 milioni, previsto per l'esercizio 1971, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1971, n. **31**.
Modifica della denominazione dei comuni di Appiano, Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè all'Adige e Cortina all'Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La denominazione dei comuni di Appiano, Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè all'Adige e Cortina all'Adige, è modificata in: « Appiano sulla strada del vino »; « Caldaro sulla strada del vino »; « Termeno sulla strada del vino »; « Cortaccia sulla strada del vino »; « Magrè sulla strada del vino »; « Cortina sulla strada del vino ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1971, n. **32**.
Assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi del servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli automezzi istituzionalmente adibiti al servizio antincendi in dotazione ai Corpi volontari dei vigili del fuoco costituiti in base alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, e successive modificazioni, sono assicurati, a cura della Cassa regionale antincendi, per la responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La Cassa regionale antincendi è autorizzata a stipulare polizze cumulative con uno o più istituti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile, per i danni causati dalla circolazione dei veicoli di cui al comma precedente.

Art. 2.

L'intervento assicurativo della Cassa regionale antincendi previsto dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24; e successive modificazioni, rimane in vigore limitatamente alla parte di rischio non coperta dalle polizze di assicurazione stipulate ai sensi della presente legge.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge la Cassa regionale antincendi è autorizzata a rimborsare alle Unioni provinciali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari i premi annuali di assicurazione relativi alle polizze cumulative dalle stesse contratte con l'assenso del consiglio di amministrazione della Cassa medesima, per la copertura dei rischi, a decorrere dal 12 giugno 1971.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in lire 10 milioni annui, farà carico al bilancio della Cassa regionale antincendi. A favore della Cassa predetta è autorizzata nell'esercizio 1971 un'ulteriore assegnazione di pari importo. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1971, n. **33**.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, concernente: « Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento dei consorzi antigrandine ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, modificato con legge regionale 1° luglio 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento:

sul premio annuo di assicurazione antigrandine per le polizze contratte dai consorzi;

sulle spese necessarie per il funzionamento delle Federazioni provinciali di consorzi previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1971 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento sul premio annuo di assicurazione antigrandine anche per le po-

lizze contratte da singoli soci di un consorzio, purchè le domande vengano inoltrate alle amministrazioni provinciali da un consorzio antigrandine.

I contributi verranno liquidati tramite il rispettivo consorzio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1971, n. **34.**

Autorizzazione alla vendita di alcuni immobili alla provincia di Bolzano e dell'ulteriore spesa di lire 750 milioni per interventi di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, alla provincia di Bolzano, per il prezzo di lire 250 milioni, delle pp.ed. 119/1, 119/2, nonchè delle pp.ff. 162/6, 162/1, 162/8, 162/5, 162/7, 162/11 in P.T. 1591/II del C.C. di Gries di complessivi mq. 10.707.

Art. 2.

Per l'attuazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito dei bacini montani è autorizzata nell'esercizio 1971 l'ulteriore spesa di lire 750 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni si provvede:

per lire 250 milioni con l'entrata di pari importo derivante dalla vendita degli immobili autorizzata con l'articolo 1 della presente legge;

per lire 500 milioni mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate a partire dallo esercizio finanziario in corso.

All'onere di lire 37.500.000, corrispondente ad una semestralità del mutuo di lire 500 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

Alla maggiore spesa di lire 37.500.000, prevista per gli esercizi successivi al 1971, si farà fronte con la maggiore entrata derivante dall'incremento naturale del gettito dei proventi della imposta governativa riscossa nella regione per l'energia elettrica ed il gas in essa consumati.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1971, n. **35.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1971 (II provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1971)

(9105)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.